

Regolamento di Mediazione dell'Organismo

“Mediazione ADR Dottori Commercialisti Brescia”

Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche

INDICE

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Art. 2 Avvio della Mediazione

Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione

Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento della mediazione e poteri delle parti

Art. 5 Cause di esclusione e Obblighi di riservatezza del mediatore

Art. 6 Obblighi dei Mediatori: incompatibilità e conflitti di interesse - indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore

Art. 7 Svolgimento degli incontri di Mediazione

Art. 7bis Mediazione telematica

Art. 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza

Art. 9 Conclusione della Mediazione

Art. 10 Mancato accordo

Art. 11 Responsabilità delle parti e dei loro rappresentanti

Art. 12 Indennità e spese per il primo incontro

Art. 13 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

Art. 14. Determinazione delle spese di mediazione

Art. 15 Tabella delle spese di mediazione

ART. 16 Soggetti obbligati e modalità di pagamento delle indennità di mediazione

Allegato A. Tabelle delle spese di mediazione

Allegato I. Codice europeo di condotta per mediatori

Allegato II Scheda di valutazione

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero volontariamente.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" in relazione a controversie nazionali e compatibile ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia on line - scaricabile dal sito www.commercialisti.brescia.it/ - sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo; la domanda potrà essere presentata anche in forma libera. L'istanza di mediazione si può inoltre compilare e trasmettere in modalità telematica al seguente indirizzo: conciliazione@odcecbrescia.it. La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Brescia Via Marsala 17. L'istanza di mediazione può essere inviata mediante posta certificata, con la ricevuta del pagamento delle indennità di primo incontro. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione. In particolare, sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione primo incontro i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi su indicati. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del D.M. 150/23.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando la mediazione è demandata dal giudice, l'indennità, determinata a mente dell'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/23, è ridotta di un quinto.

La domanda deve indicare:

- a) l'Organismo di mediazione;
- b) il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni oggetto della lite;
- d) le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- f) l'elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente;
- g) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- i) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
- j) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento;

Alla domanda vanno allegate:

- k) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e indennità del primo incontro di cui ai c. 4 e 5 dell'art.28 DM 150/23;
- l) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- m) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- n) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, anche a mano. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

2. La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data. L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire a mezzo dichiarazione scritta, anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.

L'adesione alla mediazione, come l'istanza, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione, nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui all'art. 4 punto 5;
- f) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link de collegamento, nel caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
- h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
- b) per la parte che ne abbia diritto, ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta più elevato di

quello inizialmente dichiarato dalla/e parte/i, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

4. La Segreteria dell'organismo amministra il servizio di mediazione, tenendo un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

La segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione primo incontro. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle indennità), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica senza retrocessione delle eventuali indennità già versate.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui all'art 2 punti 2 e 3 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico, nel poi andrà annotata anche l'eventuale adesione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 numeri 3 e 4.

La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno tre giorni prima della dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri sostanziali;
- c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale;

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione già depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione.

Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
2. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori inseriti nell'albo tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore.
3. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 2, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia
4. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione; in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione.
5. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più ausiliari; qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella e dovuti all'Organismo. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del decreto legislativo 28/10. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
7. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del Giudice, il già menzionato termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'organismo comunica alle parti nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata r/r, posta elettronica certificata) l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

ART. 4 LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DELLE PARTI

1. La mediazione si svolge, tenuto conto della competenza territoriale, nelle sedi accreditate dal Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito www.commercialisti.brescia.it. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o dell'Organismo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) del D.M. 150/23, il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile e può essere liberamente fissato dal Responsabile dell'Organismo in altro luogo ritenuto più conveniente.

2. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi accreditati con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art 6. lettera t del D.M. 150/2023.

3. Le parti possono: a) chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica; b) anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto; c) indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; d) chiedere il differimento del primo incontro di mediazione a condizione che la richiesta di rinvio sia accompagnata dall'attestazione del versamento delle indennità; e) al momento della nomina dell'esperto, convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 28/10 possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

4. Se, nel corso della procedura, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, le parti hanno diritto di chiedere che il procedimento prosegua presso altro organismo accreditato indicato da Mediazione Adr Dottori Commercialisti Brescia senza la ripetizione dei costi già sostenuti per il deposito e/o l'adesione alla mediazione; resta inteso che saranno dovuti all'organismo presso il quale è riassunta la procedura, le altre spese di mediazione eventualmente maturate calcolate secondo la tabella allegata.

ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEL MEDIATORE

1. Per quanto riguarda il mediatore, non è consentito lo svolgimento di tale funzione da parte di colui il quale incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

2. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dal Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

3. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato, le tariffe deliberate per il compenso dovuto a favore del mediatore, e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni.

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

9. Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

10. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati

nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

11. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

12. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni).

13. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte. L'obbligo di riservatezza con riferimento alla proposta di soluzione della lite non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi e/o se la proposta formulata dal mediatore ex art. 11 del Decreto Legislativo 28/10 viene accettata da una parte e rifiutata dall'altra. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento formato durante il procedimento e/o proveniente dai soggetti di cui al comma che precede. Le parti hanno diritto di accesso solo agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso anche agli atti depositati nelle sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge; i soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti a tale scopo espressamente delegati. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private debbano essere ritenuti riservati.

ART.6 OBBLIGHI DEI MEDIATORI, INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. Il mediatore non può essere parte, o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28/10, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

2. Il mediatore nominato, salvo diverso accordo scritto tra le parti non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

3. Il mediatore ha l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro 2 gg. dall'avvenuta nomina. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da

rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico. Per ragioni di convenienza l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

4. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule richiamate dal presente regolamento di procedura;
- b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro. L'organismo dedica, allo svolgimento del primo incontro, una disponibilità temporale non inferiore a due ore. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

2. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alle parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che andrà comunicata per iscritto, anche nel caso in cui uno o più centri di interesse non partecipino/aderiscano alla procedura di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

3. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

4. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

In Ogni caso il mediatore non può formulare alcuna proposta:

- a) se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) qualora ritenga di non avere sufficienti elementi.

ART. 7 BIS MEDIAZIONE TELEMATICA

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. L'Organismo è dotato di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 28/10

ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs 28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
3. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione; nulla vieta infatti che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

2. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo sita presso la sede operativa sita in Brescia Via Marsala 17 o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta. Ogni verbale verrà tenuto agli atti dell'Organismo, anche in modalità digitale. Il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, rilascia copia del processo verbale (positivo o negativo che sia), previo pagamento delle spese di mediazione. Prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010 devono essere corrisposte per intero le indennità dovute. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, viene omologato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui si è svolta la mediazione e/o ha sede l'Organismo, previo accertamento della sua regolarità formale; in questo caso l'accordo acquista subito efficacia esecutiva. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Al termine di ogni procedura di mediazione è facoltà di ciascuna parte compilare la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione attraverso modalità che assicurino con certezza l'avvenuta ricezione della stessa.

3. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il verbale non in formato digitale contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ART. 10 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige processo verbale con il quale dà atto della conclusione negativa della procedura. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel

redigere il processo verbale, dà inoltre atto della eventuale proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

1. È di competenza esclusiva delle parti l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano esclusivamente riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo. L'organismo non è altresì responsabile delle indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; dell'esatta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione con particolare riguardo al liti consorzio necessario in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; dell'errata indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; della determinazione del valore della controversia; della forma e del contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; delle dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio; della non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e di ogni altra dichiarazione che venga fornita (all'Organismo o al mediatore) dal deposito dell'istanza fino alla conclusione della procedura.

ART. 12 INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 150/23

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5;
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del D.M. 150/23;
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 14. DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.M. 150/23, sono calcolate, in conformità alla tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/23, con una maggiorazione del 10 (dieci) per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/23, con una maggiorazione del 25 (venticinque) per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 15. TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

1. Le spese di mediazione sono calcolate secondo la tabella A fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del D.M. 150/23.
2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:
 - a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
 - b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
 - c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
 - d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo;
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del D.M. 150/23 e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3 dello stesso D.M. su richiamato.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
7. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate. Di seguito, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lettera u) l'illustrazione, con esempio pratico, del criterio di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione.

Supponiamo sia depositata una domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del valore di € 30.000,00. Si applica quindi il secondo scaglione: ciascuna parte versa fino al primo incontro spese di avvio pari ad € 60,00 più iva.

Oltre le spese di avvio sono dovute le indennità di mediazione primo incontro pari ad € 96,00 più iva per un totale complessivo di € 156,00 (esclusa iva).

A conclusione del primo incontro si prospettano 3 possibilità:

- a) il primo incontro si conclude negativamente e, in tal caso, non sono dovute ulteriori somme, oltre a quelle già versate;*
- b) il primo incontro si conclude con una conciliazione, pertanto le parti dovranno pagare ulteriori € 642,05 più iva (compresa la maggiorazione del 10% da calcolare esclusivamente sulle ulteriori spese dovute all'organismo);*
- c) le parti proseguono la procedura con lo svolgimento di ulteriori incontri.*

Nell'ipotesi di cui alla lettera c):

- se la procedura si conclude con esito negativo ciascun centro di interesse sarà chiamato a versare ulteriori € 583,68 al netto della somma già versata relativa alle spese di primo incontro;*
- se la procedura si conclude con la conciliazione, ciascuna parte è tenuta a versare oltre € 583,68 (ovvero la differenza delle spese di mediazione previste per quel determinato scaglione), ulteriori € 145,92 (che rappresentano la maggiorazione del 25% sulla differenza) per un totale di € 729,60.*

ART. 16 SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

1. Le spese di avvio e indennità mediazione primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, del D.M. 150/23
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Allegato A

Tariffario dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia in base alle indicazioni del D.M. 150/2023

Premesse

In base all'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda depositata a partire dal 15 novembre 2023 ogni parte deve corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione che è previsto di durata massima di due ore, oltre alle spese vive.

Tali importi sono dovuti da tutte le Parti della mediazione, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione (per la/e Parte/i istante/i) e al momento dell'adesione (per la/e Parte/i convocata/e). Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Definizione ed individuazione delle parti

Per maggior precisione, di evidenza che ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. È pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro unico di interessi. La sussistenza di un centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nella risposta della parte convenuta. In difetto di esplicite indicazioni delle parti alla Segreteria nel primo atto, la mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti.

In ogni caso non costituiscono Centro Unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d. il fideiussore e il debitore principale.

La domanda di mediazione verrà confermata esclusivamente dopo la verifica da parte dell'Organismo dell'intervenuto pagamento delle spese dovute dalla/e Parte/i Istante/i. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla/e Parte/i Convocata/e.

Ove la Parte Istante rinunciasse espressamente alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, l'Organismo non procederà ad alcun rimborso delle indennità versate.

La domanda di mediazione si intende come per rinunciata senza diritto alla richiesta di alcun rimborso di quanto già versato qualora non vi sia stato il pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive relative a Raccomandate A/R per invio di comunicazioni alle parti ad opera dell'Organismo di Mediazione, come risultanti dalle contabili, ai sensi dell'art. 28, comma 3 DM 150/2023.

Per le materie per cui l'incontro di mediazione risulta essere condizione di procedibilità (c.d. Mediazioni Obbligatorie) e per le mediazioni delegate dal giudice, gli importi sono ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, co. 8, D.M. 150/2023:

Spese di avvio e indennità di mediazione al primo incontro

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro sono dovute:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda
- dalla parte invitata al momento del deposito dell'adesione

MATERIE OBBLIGATORIE				
Valore della Lite	Spese di avvio	Indennità di mediazione	Totale spesa per primo incontro	Totale spesa per primo incontro (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
Da € 50.001,00 a € indeterminato	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Per le altre materie, civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, (c.d. Materie Volontarie):

MATERIE VOLONTARIE				
Valore della Lite	Spese di avvio	Indennità di mediazione	Totale spesa per primo incontro	Totale spesa per primo incontro (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
Da € 50.001,00 a € indeterminato	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.

Indennità per incontri Successivi al primo

Le ulteriori situazioni che si possono manifestare alla chiusura del primo incontro sono le seguenti:

- chiusura della mediazione al primo incontro con accordo – si applica la tariffa ordinaria, maggiorata del 10%;
- chiusura della mediazione oltre al primo incontro, senza accordo – si applica la tariffa ordinaria, senza alcuna maggiorazione;
- chiusura della mediazione oltre al primo incontro, con accordo – si applica la tariffa ordinaria maggiorata del 25%.

Di conseguenza, al termine del primo incontro di mediazione le Parti sono tenute, in via solidale, a versare prima dell'eventuale ADR successivo incontro, le ulteriori spese di mediazione di cui alle tabelle che seguono (ex art. 30 del D.M. 150/23) corrispondenti agli importi inderogabili applicati da ADR Dottori Commercialisti Brescia in conformità ai relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/23.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando la mediazione è demandata dal giudice, l'indennità, determinata ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/23, è ridotta di un quinto. (Materie Obbligatorie)

OBBLIGATORIE

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER MATERIE OBBLIGATORIE				INDENNITA' AL PRIMO INCONTRO		INDENNITA' INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO			
scaglioni	Tariffa applicata ADR Dott. Commercialisti Brescia	Tariffa applicata con riduzione di 1/5	Già versato Ex art. 28 co. 5 DM 150/2023	ACCORDO CONCLUSO AL PRIMO INCONTRO - TARIFFA DA VERSARE CONTESTUALMENTE (comprensiva della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023	Con IVA 22%	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO - TARIFFA BASE DA VERSARE AL PRIMO RINVIO: ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023	Con Iva 22%	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI - TARIFFA DA VERSARE A FINE MEDIAZIONE (maggiorazione del 25% sulla tariffa base): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023	Con IVA 22%
Da 0 a 1,000	94,40 €	75,52 €	48,00 €	30,27 €	36,93 €	27,52 €	33,57 €	6,88 €	8,39 €
da 1,001 a 5,000	188,80 €	151,04 €	96,00 €	60,54 €	73,86 €	55,04 €	67,15 €	13,76 €	16,79 €
da 5,001 a 10,000	342,20 €	273,76 €	96,00 €	195,54 €	238,55 €	177,76 €	216,87 €	44,44 €	54,22 €
da 10,001 a 25,000	519,20 €	415,36 €	96,00 €	351,30 €	428,58 €	319,36 €	389,62 €	79,84 €	97,40 €
da 25,001 a 50,000	849,60 €	679,68 €	96,00 €	642,05 €	783,30 €	583,68 €	712,09 €	145,92 €	178,02 €
da 50,001 a 150,000	1.200,00 €	960,00 €	136,00 €	906,40 €	1.105,81 €	824,00 €	1.005,28 €	206,00 €	251,32 €
da 150,001 a 250,000	1.500,00 €	1.200,00 €	136,00 €	1.170,40 €	1.427,89 €	1.064,00 €	1.298,08 €	266,00 €	324,52 €
da 250,001 a 500,000	2.500,00 €	2.000,00 €	136,00 €	2.050,40 €	2.501,49 €	1.864,00 €	2.274,08 €	466,00 €	568,52 €
da 500,001 a 1,500,000	3.900,00 €	3.120,00 €	136,00 €	3.282,40 €	4.004,53 €	2.984,00 €	3.640,48 €	746,00 €	910,12 €
da 1,500,001 a 2,500,000	4.600,00 €	3.680,00 €	136,00 €	3.898,40 €	4.756,05 €	3.544,00 €	4.323,68 €	886,00 €	1.080,92 €
da 2,500,001 a 5,000,000	6.500,00 €	5.200,00 €	136,00 €	5.570,40 €	6.795,89 €	5.064,00 €	6.178,08 €	1.266,00 €	1.544,52 €
oltre 0,2%									

Per le controversie con valore indeterminabile si applica lo scaglione con liti da € 50.000 a € 150.000

VOLONTARIE

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER MATERIE VOLONTARIE			INDENNITA' AL PRIMO INCONTRO		INDENNITA' INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO			
scaglioni	Tariffa applicata ADR Dott. Commercialisti Brescia	Già versato Ex art. 28 co. 5 DM 150/2023	ACCORDO CONCLUSO AL PRIMO INCONTRO - TARIFFA DA VERSARE CONTESTUALMENTE (comprensiva della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023	Con IVA 22%	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO - TARIFFA BASE DA VERSARE AL PRIMO RINVIO: ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023	Con Iva 22%	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI - TARIFFA DA VERSARE A FINE MEDIAZIONE (maggiorazione del 25% sulla tariffa base): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023	Con IVA 22%
Da 0 a 1,000	94,40 €	60,00 €	37,84 €	46,16 €	34,40 €	41,97 €	8,60 €	10,49 €
da 1,001 a 5,000	188,80 €	120,00 €	75,68 €	92,33 €	68,80 €	83,94 €	17,20 €	20,98 €
da 5,001 a 10,000	342,20 €	120,00 €	244,42 €	298,19 €	222,20 €	271,08 €	55,55 €	67,77 €
da 10,001 a 25,000	519,20 €	120,00 €	439,12 €	535,73 €	399,20 €	487,02 €	99,80 €	121,76 €
da 25,001 a 50,000	849,60 €	120,00 €	802,56 €	979,12 €	729,60 €	890,11 €	182,40 €	222,53 €
da 50,001 a 150,000	1.200,00 €	170,00 €	1.133,00 €	1.382,26 €	1.030,00 €	1.256,60 €	257,50 €	314,15 €
da 150,001 a 250,000	1.500,00 €	170,00 €	1.463,00 €	1.784,86 €	1.330,00 €	1.622,60 €	332,50 €	405,65 €
da 250,001 a 500,000	2.500,00 €	170,00 €	2.563,00 €	3.126,86 €	2.330,00 €	2.842,60 €	582,50 €	710,65 €
da 500,001 a 1.500,000	3.900,00 €	170,00 €	4.103,00 €	5.005,66 €	3.730,00 €	4.550,60 €	932,50 €	1.137,65 €
da 1.500,001 a 2.500,000	4.600,00 €	170,00 €	4.873,00 €	5.945,06 €	4.430,00 €	5.404,60 €	1.107,50 €	1.351,15 €
da 2.500,001 a 5.000,000	6.500,00 €	170,00 €	6.963,00 €	8.494,86 €	6.330,00 €	7.722,60 €	1.582,50 €	1.930,65 €
oltre 0,2 %								

Per le controversie con valore indeterminabile si applica lo scaglione con liti da € 50.000 a € 150.000

Determinazione delle indennità di mediazione

In particolare, a seconda dell'evolversi della procedura di mediazione si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. mediazione chiusa al primo incontro senza alcun accordo, richiesta solo indennità base contestualmente al deposito dell'istanza, come da tabelle "Spese di avvio e indennità di mediazione al primo incontro", senza altri oneri aggiuntivi.
2. Se la mediazione viene chiusa al primo incontro con accordo, le parti sono tenute al versamento delle ulteriori indennità previste dall'Art. 30 D.M. 150/2023 maggiorate del 10%.
 - a. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata $(679,68 - 96,00) * 1,1 = 642,05 + IVA$
 - b. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata $(2.500 - 170,00) * 1,1 = 2.563 + IVA$

Pertanto, nell'eventualità di mediazione chiusa al primo incontro con accordo è necessario applicare le indennità ulteriori come da tabelle "Indennità per incontri Successivi al primo".
3. Qualora la mediazione, proseguisse oltre al primo incontro si prospettano ulteriori due fattispecie:
 - a. Chiusura mediazione, oltre al primo incontro, senza raggiungimento dell'accordo, viene applicata l'indennità base senza alcuna maggiorazione, da versarsi dopo il primo incontro e prima degli incontri successivi.
 - i. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata $(679,68 - 96,00) = 583,68 + IVA$
 - ii. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata $(2.500 - 170,00) = 2.330 + IVA$

- b. Chiusura mediazione, oltre al primo incontro, con raggiungimento dell'accordo, viene applicata un'ulteriore indennità del 25% sulla base di quanto già versato tra il primo ed il secondo incontro.
- i. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata 25% di 583,68 = 145,92 + IVA
 - ii. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata 25% di 2.330 = 582,50 + IVA

In conclusione, le indennità di mediazione devono essere versate nei seguenti momenti:

1. Al deposito dell'istanza: spese di avvio + indennità mediazione primo incontro
2. Alla conclusione del primo incontro con accordo: maggiorazione del 10%
3. Tra il primo ed il secondo incontro: versamento delle indennità previste per incontri successivi al primo senza alcuna maggiorazione
4. A conclusione della procedura, solo in caso di accordo: maggiorazione del 25% su quanto versato al pt.3

Determinazione del valore della lite

Secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.M. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Maggiorazione ex art. 31, co.3 DM 150/2023

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, con obbligo solidale delle parti, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Allegato I

Codice Europeo di Condotta per Mediatori

Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: -qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; -qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; -il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire

la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Correttezza del procedimento. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: -sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o -il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

Fine del procedimento. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato II

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA. _____ ADR NUM. _____

NOME _____ COGNOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ADR DOTTORI COMMERCIALISTI BRESCIA Via Marsala 17 Brescia

Scala di valutazione.

1= valore minimo

5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELSERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi

A disposizione durante l'incontro di mediazione:

1□-2□-3□-4□-5□

b) Assistenza della segreteria e completezza delle

Informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1□-2□-3□-4□-5□

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di

Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1□-2□-3□-4□-5□

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,

costi e rischi del ricorso al tribunale:

1□-2□-3□-4□-5□

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione

Del conflitto e della procedura:

1□-2□-3□-4□-5□

b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per

La composizione della lite:

1□-2□-3□-4□-5□

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: